

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3039

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBONI, AIRAGHI

Modifica all'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Presentata il 17 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modifica proposta all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, intende riconoscere il prezioso ruolo di aggregazione sociale a culturale svolto dalle associazioni venatorie e d'Arma attraverso la loro equiparazione alle associazioni elencate alla citata disposizione del testo unico, estendendo quindi, anche ad esse i benefici indiretti che derivano dall'essere incluse in tale elenco.

In particolare per le associazioni d'Arma s'intende facilitare la propaganda dell'ideale di Patria e della dedizione, dell'amore dovuto all'Italia ed al suo popolo, contribuendo a diminuire la tensione

sociale e politica che comporta l'evidenziazione all'appartenenza ad un destino e a una casa comune.

La fratellanza e lo spirito civico che si sperimentano in chi ha prestato e presta servizio nell'Esercito e nelle altre Forze di Polizia, a sicurezza e tutela del cittadino, si corroborano nelle occasioni d'incontro offerte dalle feste del Corpo o dell'Arma di appartenenza.

Esse accomunano lo spirito creando rapporti di conoscenza e di stima fra persone provenienti da ambienti diversi e talvolta lontani.

Tale attività di sensibilizzazione e di coesione sociale è tuttavia potenzialmente preclusa ai piccoli circoli periferici delle associazioni stesse o alle associazioni di

specialità d'Arma che, salvo eccezioni, non hanno grandi numeri o mezzi, e che, di fronte ad adempimenti burocratici e a tasse, imposte o balzelli cui sono soggette tali manifestazioni, rinunciano sovente alla loro realizzazione o a far seguire alle cerimonie ufficiali, occasioni di svago e fraternizzazione che in un contesto festoso si possono meglio realizzare, permettendo loro, nel contempo, di raccogliere fondi a fini associativi e benefici.

Per ragioni simili s'intende facilitare momenti di socializzazione alle associazioni del mondo venatorio, tanto vessate per l'esercizio delle loro attività nel recente passato.

Esse hanno necessità di evidenziare gli aspetti positivi che scaturiscono dal loro ambiente, rendendo più facile la loro attività di contatto con la popolazione al fine di sfatare i tanti miti negativi nati attorno a quest'antichissima passione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona » sono inserite le seguenti: « ,combattentistiche, d'arma e venatorie ».

€ 0,26



14PDL0030970